

## TRIBUNALE AMMINISTRATIVO REGIONALE

Toscana - Firenze - Sezione II, sentenza 8 ottobre 2009, n. 1510.

*È illegittima la decadenza di un consigliere comunale pronunciata senza tener conto delle giustificazioni addotte dal consigliere in relazione all'impossibilità di partecipare alle sedute convocate nelle prime ore del mattino.*

*I consiglieri di minoranza non destinatari del provvedimento di decadenza non sono legittimati a ricorrere in quanto il provvedimento di decadenza ha portata individuale ed esaurisce i suoi effetti nella sfera giuridica del destinatario.*

Omissis.

2.1. Preliminarmente vanno trattate le eccezioni di inammissibilità sollevate dal Comune resistente con riferimento alla ritenuta carenza di legittimazione/interesse a ricorrere di ... (capogruppo e membro dello stesso gruppo di minoranza del ricorrente), nonché alla omessa notifica dell'atto introduttivo a ..., candidata non eletta della stessa lista del ricorrente e nominata consigliere con delibera consiliare 20 luglio 2006 n. 17 in sostituzione di ... (che, a sua volta, era stata nominata consigliere con delibera c.c. 29.6.2006 n. 14 in surroga al ricorrente ... decaduto, ma si era in pari data dimessa).

In primo luogo non appare configurabile un vero e proprio interesse a ricorrere in capo ai Consiglieri comunali ... eletti nella stessa lista di ... e facenti parte del gruppo di minoranza: infatti il provvedimento di decadenza impugnato, anche se viene ad incidere sull'esercizio delle prerogative riconosciute al consigliere comunale, tuttavia rimane pur sempre un provvedimento (di portata individuale) adottato nei confronti del singolo membro del Consiglio nella cui sfera giuridica esaurisce i propri effetti.

Pertanto l'eccezione di carenza di interesse al ricorso in capo ai consiglieri ... appare condivisibile ma, poiché va comunque riconosciuto loro un interesse ad intervenire nella contestazione del provvedimento di decadenza nei confronti di un membro del gruppo consiliare di minoranza, il loro atto di impugnazione (in applicazione del principio di economia processuale) viene convertito in atto di intervento a sostegno del ricorrente consigliere ..., sussistendone i requisiti di forma prescritti dall'art. 37 del R.D. n. 642/1907.

2.1. In secondo luogo ad avviso del collegio all'epoca di proposizione dell'atto introduttivo non era configurabile la posizione di controinteressato in capo a ... (candidata prima non eletta nella stessa lista del ricorrente), nominata consigliere comunale in surroga al cons. .... con delibera consiliare 20 luglio 2006 n. 17: infatti, considerato che il ricorso è stato notificato al Comune di ... il 27 sett. 2006, e che la stessa neoconsigliera, con nota diretta al Sindaco del 24 luglio 2006, aveva comunicato di "rinunciare per motivi strettamente personali alla carica di consigliere comunale", appare evidente che la medesima ... non aveva un interesse giuridico contrapposto a quello del ricorrente ... all'epoca in cui quest'ultimo domandava l'annullamento della delibera di decadenza pronunciata nei suoi confronti.

Sul punto dell'epoca della rinuncia in questione, infatti, il collegio non ritiene determinante la circostanza che la suddetta comunicazione della sig.ra ... (esibita agli atti da parte ricorrente) non risulti pervenuta al protocollo comunale, tanto che la medesima, con successiva nota del 2 nov. 2006, avendo rilevato tale disagio, ne prendeva atto e con nuova nota (questa volta trasmessa con raccomandata) confermava la "non accettazione della nomina a consigliere comunale in surrogazione a quello dichiarato decaduto".

D'altra parte, aggiunto che, da un lato, anche la dichiarazione del 2 nov. 2006 fa riferimento alla volontà di "non accettazione" già espressa nella nota 24 luglio 2006, escludendo periodi intermedi di efficacia della surroga in assenza di contrari fatti concludenti, mentre, dall'altro, la stessa delibera di surroga 20 luglio 2006 n. 17, nel convalidare l'elezione della candidata ... da atto, altresì, che "l'istruttoria è comunque subordinata alla verifica della disponibilità della stessa ad accettare la carica di Consigliere comunale".

Le esposte considerazioni appaiono, pertanto, sufficienti per concludere che, all'epoca della notifica dell'atto introduttivo, non era configurabile la posizione di controinteressato in capo a nessuno dei candidati non eletti nella lista del ricorrente, tenuto conto anche della circostanza che la sig.ra ... era la penultima dei non eletti e che l'ultimo candidato (con 328 voti) ... si è nel frattempo dimesso dalla lista elettorale in questione.

2.2. Nel merito il ricorso appare fondato con specifico riferimento alle censure di difetto di motivazione e di violazione dello Statuto del Comune di ..., art. 22, dedotte nell'atto introduttivo, nonché a quella di illegittimità derivata, dedotta nei motivi aggiunti con riguardo alla nomina della candidata ... in surroga di ....

Infatti, premesso che lo Statuto del Comune di ... prevede la decadenza dei consiglieri comunali assenti senza giustificato motivo da 5 sedute consiliari consecutive, dalla delibera di decadenza risulta evidente che è stata omessa qualsiasi valutazione della nota trasmessa in data 29.5.2006 dal ricorrente al Sindaco in esito all'avviso di

avvio del procedimento di decadenza; in tale nota, infatti, l'interessato rappresentava che le sedute in cui era stata registrata la sua assenza erano state tutte convocate nelle prime ore del mattino, risultando in tal guisa "incompatibili" con l'esercizio della propria attività di ingegnere.

La opportunità di fissare le sedute del consiglio comunale in orario più compatibile, di regola, con gli impegni lavorativi dei consiglieri era stata già rappresentata dal capogruppo di minoranza ... al Sindaco con nota 28 marzo 2006 con riferimento sia alla seduta consiliare indetta per il 29 marzo 2006 ore 9 sia alla preannunciata ma disattesa "rotazione d'orario".

2.2.1. Tra l'altro, secondo quanto emerge dal verbale della discussione sulla proposta decadenza del ricorrente, il Sindaco ha precisato che "gli orari vengono concordati con il gruppo di maggioranza", mentre (come rileva il ricorrente) il regolamento per il funzionamento del Consiglio comunale di ... all'art. 37 attribuisce alla Conferenza dei Capigruppo la competenza in materia di calendario delle sedute consiliari.

Pertanto illegittimamente il consiglio comunale non solo non si è pronunciato sulla nota di giustificazioni trasmessa dal ricorrente, ma soprattutto erroneamente non ha ritenuto giustificate le assenze del medesimo per il sovrapporsi di coincidenti esigenze professionali, sulle quali non ha chiesto ulteriori precisazioni, nonostante che il capogruppo di minoranza avesse già chiesto tempo addietro la "rotazione d'orario".

2.3. Risulta, quindi, viziata da illegittima derivata la delibera consiliare (impugnata con motivi aggiunti) ... con cui ... era stata nominata consigliere comunale in sostituzione del ricorrente dichiarato decaduto (limitatamente agli effetti prodotti nel periodo antecedente la presa d'atto della rinuncia).

Per economia di mezzi resta assorbito l'esame di ogni altra censura.

3. Concludendo, quindi, preliminarmente va accolta l'eccezione di carenza d'interesse a ricorrere dei consiglieri ..., disponendo, peraltro la conversione della loro impugnazione in atto di intervento a sostegno del ricorrente, mentre va respinta l'eccezione di inammissibilità del ricorso (motivi aggiunti compresi) per omessa notifica alla controinteressata; nel merito il ricorso va accolto e, per l'effetto, vanno annullate le delibere consiliari n. ... di decadenza del ricorrente dalla carica di consigliere comunale e n. ... con cui era stata disposta la surrogazione della candidata ... (quanto agli effetti prodotti interinalmente).

*Omissis.*